

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 01039/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Seconda Quater)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 1039 del 2021, proposto da

Claudia Cannici, Stefania Fabrizi, Vlada Novikova, Overmeyer Jutte, Vera Chiozzotto, Elizaveta Chouryguina, Donatella Gaddo, Renata Nikola, Marco Romeo, Riccardo Tosetto, Isabella Trigemini, Laura Berti, Daniela Pacchiani, Clarissa Zanieri, Dagmara Luiza Bidanska, Eleonora Fortini, Lea Lukic, Sylvia Michaela Lombardo, Francesca Maccarrone, Roberto Musio, Roberta Perazzone, Carol Janice Coller, Laura Santiccioli, Daniela Brodolini, Anna Paola Fedeli, Marco Godino, Michele Mattei, Giulia Scalia, Antonella Fiore, Anna Sinitsa, rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Fianchino, Alberto Grasso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero per i Beni e Le Attività Culturali e per il Turismo non costituito in giudizio;

Agenzia delle Entrate, Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi

dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Renato Giallombardo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Fiorenza Bettini non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- Del provvedimento implicito di esclusione e/o irricevibilità delle domande avanzate dagli odierni ricorrenti in seno al portale all'uopo dedicato ove veniva specificato che “il codice fiscale inserito non rispetta le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 3 dell'Avviso”, nonché ove specificava che “partita Iva e codice fiscale non sono riconducibili allo stesso soggetto”;
- Del Decreto n. 63 del 27 ottobre 2020 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo agli artt. 2, 3, lett. b e 5 punto 4 ove limitino la partecipazione dei ricorrenti alla procedura ed ove si fa riferimento, quali beneficiari dei ristori, ai soli titolari di partita IVA ricompresi “nell'elenco delle partite IVA ammissibili al contributo”, quest'ultimo elenco – il cui contenuto non è conosciuto - da ritenersi parimenti impugnato nella misura in cui non contenga le partite IVA dei ricorrenti;
- ove occorra, del Decreto Ministeriale n. 440, registrato alla Corte dei Conti il 13 ottobre 2020 e successivamente pubblicato;
- ove occorra, del Decreto pubblicato l'11 dicembre 2020 del Direttore Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo a mezzo del quale è stato approvato l'elenco dei soggetti beneficiari nella parte in cui non vengono contemplati gli odierni ricorrenti;

- di ogni ulteriore atto precedente, presupposto e connesso di cui gli odierni ricorrenti non abbiano conoscenza e lesivo del loro interesse.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Agenzia Nazionale per L'Attrazione degli Investimenti e Lo Sviluppo D'Impresa S.p.A. – Invitalia S.P.A e di Ministero per i Beni e Le Attivita' Culturali e per il Turismo;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 il dott. Marco Bignami e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato che tutti i beneficiari del contributo sono controinteressati, ordina a parte ricorrente di integrare il contraddittorio nei loro confronti, entro 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Si autorizza l'integrazione con avviso da pubblicare sul sito web del MIBACT, con indicazione del nominativo dei controinteressati, un sunto dei motivi di ricorso, e l'avvertenza che l'accoglimento del ricorso potrebbe comportare l'obbligo di restituire il contributo già percepito.

In via istruttoria, si ordina alla Agenzie delle Entrate di depositare una relazione entro 30 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza (di cui è onerata parte ricorrente), ove si precisi a) quale sia il codice ATECO di ciascuno dei ricorrenti; b) se il nominativo di ciascuno dei ricorrenti sia stato o no inserito nell'elenco inviato all'amministrazione precedente; c) in caso contrario, per quale motivo non vi sia stato l'inserimento nell'elenco

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater),

Ordina incumbenti istruttori come in motivazione.

Fissa per il prosieguo la camera di consiglio del 9 aprile 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 febbraio 2021 tenutasi da remoto ex art. 25 del dl 137/20 con l'intervento dei magistrati:

Donatella Scala, Presidente

Floriana Rizzetto, Consigliere

Marco Bignami, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Bignami

IL PRESIDENTE

Donatella Scala

IL SEGRETARIO